



CITTÀ DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

Determina Sindacale n. 01 del 12/02/2021

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Assetto del territorio in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n. 142/1990, recepita con LR. N. 48/91.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Tusa, con una popolazione di 2702 abitanti (al 31.12.2020), è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- la struttura organizzativa dell'Ente è suddivisa in tre Aree funzionali e, precisamente, *Amministrativa-Contabile, Tecnica-Assetto del Territorio e Vigilanza*;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 laddove si stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 a tenore del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."
- gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21.05.2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 01 del 20.01.2020 con il quale, è stato conferito all'Ing. Levanto Giuseppa, profilo professionale "Istruttore Direttivo tecnico", categoria D, titolare di un contratto a tempo indeterminato e parziale con impegno orario a 26 ore settimanali, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – Assetto del Territorio in posizione organizzativa con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, fino al 31.12.2020;

VISTO l'art. 11 del vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi il quale disciplina i Responsabili delle Aree e l'affidamento dei relativi incarichi;

VISTO l'art. 13 del CCNL 21.5.2018:

- comma 1, lett. a) ai sensi del quale *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

- comma 2 ai sensi del quale *Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. omissis;*

- comma 3 ai sensi del quale *Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.*

VISTO il successivo art. 14 del citato CCNL il quale al primo comma prevede che *“Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”* mentre al comma 2 stabilisce che *“per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”*;

VISTO l’art. 17 del CCNL 21.5.2018 del comparto “Regioni-Autonomie Locali” che detta disposizioni particolari sulle posizioni organizzative stabilendo che *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13.*

DATO ATTO che le 3 Aree in cui si articola l’organizzazione dell’Ente costituiscono 3 Aree di posizione organizzativa ai sensi del vigente CCNL negli enti locali privi di dirigenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 7.05.2019, con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 e segg. del CCNL funzioni Locali del 21.05.2018 ed al fine di consentire al Sindaco l’adozione dei provvedimenti di nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative in scadenza il 20.05.2019, è stato approvato il “Regolamento per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative”;

VISTO l’art. 2 comma 1 del “Regolamento per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, sopra richiamato, il quale prevede che *Gli incarichi relativi all’Area delle posizioni organizzative nelle quali il Comune risulta essere articolato sono conferiti con provvedimento sindacale per un periodo non superiore al mandato sindacale;*

VISTO, altresì, l’art. 7, comma 1, del citato regolamento prevede che *Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio provvedimento tenendo conto dell’articolazione della struttura amministrativa dell’ente, delle attribuzioni facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale interessato.*

RITENUTO NECESSARIO, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell’Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle quali occorre perseguire l’equa remunerazione degli incarichi assegnati, nominare i responsabili di posizione organizzativa;

VISTO il comma 3 del citato art. 7 il quale prevede che *Gli incarichi sono conferiti per un periodo non superiore al mandato sindacale. L’incarico non può avere durata inferiore a un anno in coerenza con i tempi del piano della performance e quindi alla possibilità di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.*

VISTO, altresì, il successivo comma 5 il quale prevede che *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, per ragioni disciplinari che comportano la sospensione del servizio, per rotazione straordinaria in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione in caso di avvio del procedimento penale, per responsabilità particolarmente gravi e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL* e il successivo comma 7 il quale prevede che *La revoca dell’incarico, disposta dal Sindaco con proprio motivato provvedimento, non pregiudica la corresponsione al titolare della posizione organizzativa dell’indennità di posizione per il periodo antecedente la data di revoca medesima ma comporta, dalla data di decorrenza, l’immediata perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.*

VISTO l’art. 15 comma 2 del CCNL 21.5.2018 il quale prevede che per il personale di categoria D *L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa;*

VISTO l’art. 5 del regolamento comunale il quale stabilisce che *Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.*

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 7 prevede che *Negli atti di conferimento dell’incarico è stabilito l’importo della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri di cui all’art. 6 del regolamento, fatta salva l’ipotesi di cui allo stesso art. 6, comma 4.*

VISTO l’art. 15 comma 2 del CCNL 21.5.2018 il quale in relazione alla retribuzione di posizione prevede, tra l’altro, che *Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.*

CHE l'art. 6 del regolamento attribuisce al Nucleo di valutazione la graduazione della retribuzione di posizione – pesatura – per i titolari di posizione organizzativa, previa determinazione degli appositi parametri contrattualmente previsti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 16.9.2019 con la quale è stato approvato il regolamento per la graduazione delle aree di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 30.12.2019 con la quale è stata approvata la graduazione delle P.O. proposta dal Nucleo di valutazione dalla quale si evince, tra l'altro, la pesatura dell'area Tecnica e assetto del territorio pari a 86 punti;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui “la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 92 del 4.01.2021 è stata richiesta manifestazione di interesse al personale di categoria D, in servizio presso l'Ente, per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica - Assetto del territorio;

ACCERTATO che entro il termine stabilito la dipendente ing. Levanto Giuseppa, Istruttore Direttivo tecnico, cat. D, ha manifestato interesse a ricoprire l'incarico di Responsabile dell'area Tecnica- Assetto del Territorio;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che all'Ing. Giuseppa Levanto, possa essere conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Assetto del territorio in posizione organizzativa, in ragione dei requisiti culturali e professionali posseduti, come risultanti dal curriculum vitae, dell'esperienza maturata, delle competenze dimostrate, dei risultati conseguiti ed attestati in sede di valutazione annuale da parte del NDV, fino al 31.12.2021;

RITENUTO stabilire l'importo della retribuzione di posizione, sulla base della graduazione approvata dal NDV, nella misura di € 10.582,39, rapportata all'impegno orario settimanale;

DATO ATTO, con riferimento alla retribuzione di risultato, che la liquidazione è subordinata all'esito della valutazione annuale operata dal Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema approvato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 204 del 31.12.2020, e previa adozione da parte della Giunta Comunale di deliberazione con la quale si determina l'ammontare della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l'anno corrente;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini della correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa si rinvia all'art. 22 del CCI sottoscritto in data 30.12.2019;

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare, ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dalla Giunta o dal Sindaco, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi e al sindacato del Nucleo di Valutazione; esplicitazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione, organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali della comunità locale; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: “*All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto*” mentre al comma 4 prevede che: “*La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico*”;

ACCLARATO l'obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all'atto dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 2 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

DATO ATTO che nel corso dell'incarico il Responsabile di Area presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

EVIDENZIATO che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico, a mente del successivo comma 3;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6-bis alla legge n. 241/1990, così dispone: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

SOTTOLINEATI, altresì, gli obblighi di cui al Codice di comportamento emanato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:

- comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
- dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

VISTO il codice di comportamento integrativo del Comune di Tusa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25.02.2014;

EVIDENZIATO che l'onere per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato è a carico del bilancio dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dell'8.7.2013;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2020 con la quale è stato confermato per l'anno 2020 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018/2020;

VISTA la Legge 8.6.90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R.26.8.92 n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15.5.97 n.127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 31.3.2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s m.i.;

VISTI gli artt.75, 76, 77 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 13, 14, 15, 17 del CCNL 21.5.2018 del Comparto regioni Autonomie locali;

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di attribuire all'ing. Giuseppa Levanto, dipendente di questa Amministrazione, a tempo indeterminato e parziale con impegno orario a 26 ore settimanali, profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico" Categoria D, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – Assetto del Territorio di questo Comune, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta de iure:
 - a) l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dell'art.1 comma 1, lettera h), della L.R.11.12.91, n.48, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;

- b) la titolarità della posizione organizzativa ex art. 13, comma 1, lett. a), CCNL 21.5.2018 di direzione di struttura, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- 3) Il presente incarico, decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento, viene conferito fino al 31.12.2021, fatte salve le ipotesi di revoca di cui all'art. 14 del CCNL 21.5.2018, all'art. 7 del regolamento comunale per il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative.
 - 4) Di dare atto che detto Responsabile di area è componente della Delegazione Trattante di cui all'art. 7 del CCNL 21.5.2018;
 - 5) Di riconoscere al predetto Responsabile la retribuzione di posizione in atto in godimento nella misura annua di € 10.582,39;
 - 6) Di dare atto che l'ammontare della retribuzione di risultato nei limiti da stabilire con deliberazione di Giunta Comunale sarà liquidato all'esito della valutazione annuale operata dal Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema adottato dall'Ente;
 - 7) Di dare atto che ai fini della correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa si rinvia all'art. 22 del CCI sottoscritto in data 30.12.2019;
 - 8) Di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessato, di cui all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013, attestante l'insussistenza delle cause di inconfiribilità dell'incarico. Detta dichiarazione dovrà essere resa all'atto della notifica del presente atto, unitamente alla dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità recate dal medesimo D.Lgs. 39/2013;
 - 9) di stabilire che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile dell'Area Tecnica-Assetto del Territorio lo stesso sarà sostituito dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile;
 - 10) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comunetusa.gov.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7;
 - 10) Il presente provvedimento è notificato all'interessato, tramite il messo comunale, e trasmesso:
 - al Segretario Generale;
 - agli Assessori Comunali;
 - al Nucleo di valutazione;
 - al Revisore dei Conti;
 - ai Responsabili di Area dell'Ente;
 - alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - al Messo comunale per la notifica e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Tusa, 12.02.2021



IL SINDACO
Luigi Miceli